



CITTA' DI CAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 13 DEL 17/03/2020

OGGETTO : PROVVEDIMENTO PER LA PIENA ATTUAZIONE DELLE MISURE GOVERNATIVE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID/2019 (CORONAVIRUS) SUL TERRITORIO COMUNALE - INDIVIDUAZIONE “PERCORSO PROTETTO” E MONITORAGGIO DELL’ATTIVITA’ DI TRASPORTO MERCI

IL SINDACO

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;

VISTI il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO, da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione delle emergenze epidemiologica da COVID 19, applicabili sull’intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

PRESO ATTO che il D.L. n. 6/2020 menzionato all'art.3, comma 2 prevede: *“2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessita' ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”*

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Campania tutte intese a attuare pienamente le misure governative;

VISTI:

- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: *“5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più' ambiti territoriali regionali”;*

RILEVATO dai provvedimenti sin qui adottati dal Governo e dalla Regione, che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità nell'evitare i contatti sociali, mantenere la distanza tra i soggetti e, in particolare, evitare in ogni modo assembramenti di persone, costituenti la principale fonte di diffusione massima del virus;

PRESO ATTO che le recenti misure adottate dal Governo non pongono nessuna limitazione all'attività di trasporto merci, né di carico e scarico delle stesse. Come evidenziato nelle risposte alle FAQ relative al DPCM 11 Marzo, pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri: *“Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.”* *“sono previste limitazioni al transito e all'attività di carico e scarico delle merci”;*

OSSERVATO che anche tale attività va gestita nella piena e assoluta osservanza delle misure di prevenzione della diffusione del virus COVID – 19 quali, in particolare, il mantenimento, nei

contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro, l'evitare assembramenti e l'adozione di opportuni D.P.I. da parte dei lavoratori;

RILEVATO

- che, nel caso specifico dell'Isola di Capri, l'attività di trasporto merci e quella di carico e scarico sul territorio, essendo legata ai mezzi di trasporto marittimi, estremamente ridotti a seguito dell'ordinanza regionale n. 14 del 12/03/2020, comporta lo spostamento contestuale di tutti i mezzi e dei relativi lavoratori impegnati in tale attività, specialmente con le prime navi del mattino;
- che un arrivo disordinato dei mezzi e un'attività di carico e scarico non regolata determinano situazioni di assembramento che rendono non attuabile la fondamentale misura di prevenzione del distanziamento sociale;

INDIVIDUATA nell'attività di trasporto merci la principale fonte, nel momento contingente, di afflusso di persone sul territorio isolano che, se non gestito con tutte le adeguate cautele e prevenzioni attuabili nel contesto specifico, rappresenta un notevole rischio di diffusione del virus;

RITENUTO che per garantire una piena ed efficace attuazione della fondamentale misura di prevenzione del distanziamento sociale occorre regolare accuratamente lo sbarco e imbarco dei mezzi, le modalità di sosta degli stessi e richiamare gli operatori delle attività di carico e scarico delle merci alla attuazione di tutte le misure di prevenzione;

CONSIDERATO, altresì, che il contesto particolare dell'isola di Capri richiede misure di massima prevenzione della diffusione del virus per le oggettive e specifiche maggiori difficoltà del territorio connesse in particolare a:

- le ridotte risorse umane sul territorio e, in particolare, l'attuale dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Capri che non permettono un'efficace e scrupolosa attività di sorveglianza di attuazione delle misure di prevenzione previste dai decreti governativi per numeri superiori di presenze sul territorio;
- la presenza sull'isola di un presidio ospedaliero di piccole dimensioni, con una ridotta misura dei posti di isolamento, potrebbe non garantire una idonea gestione ed assistenza in caso di diffusione dell'epidemia;
- le oggettive difficoltà dei trasporti marittimi da e verso l'isola, anche tenuto conto delle possibili condizioni meteo marine avverse, ancor più aggravate in ipotesi di trasporto speciale di eventuali pazienti risultati positivi al COVID- 19, tra l'altro non trasportabili con elisoccorso;

RITENUTO che il contesto descritto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione in considerazione della peculiare situazione logistica collegata ai trasporti via mare, impone la assunzione immediata di ogni urgente misura volta a prevenire, al massimo livello possibile, qualsiasi rischio di contagio e di diffusione del virus, integrando le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, e i sensi del combinato disposto dell'articolo 3 comma 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020 n 6, e dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112 e dell'articolo 50 TUEL;

DATO ATTO che, allo stato attuale, non sono ancora stati rilevati casi di positività al virus COVID – 19 nel territorio caprese;

CONSIDERATO, inoltre, che nei casi di diffusione del virus, riveste particolare importanza poter attuare un'attività di ricostruzione dei possibili contatti che hanno determinato il contagio, al fine di contenere l'ulteriore diffusione;

RITENUTO che, con riferimento a tale ultimo punto, appare utile attivare un'azione di monitoraggio dei fornitori e/o dei corrieri che fanno ingresso nel territorio di Capri, mediante apposita schedatura degli stessi recante le generalità delle persone, la provenienza e il percorso da effettuare sul territorio;

DATO ATTO che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo e riservandosi ogni altro eventuale successivo provvedimento, anche all'esito della verifica dei risultati conseguiti a seguito dell'attuazione della presente ordinanza;

PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Capri;

ORDINA

di regolare l'attività di trasporto e consegna/ritiro merci, prevedendo un "percorso protetto" e monitorato nel seguente modo:

- 1. Allo sbarco tutti i fornitori e/o corrieri sono tenuti a consegnare alle Forze di Polizia, unitamente alla dichiarazione di cui al DPCM dell'11 Marzo, recante, come d'obbligo, le generalità di tutti i soggetti, la dichiarazione di responsabilità e la specifica motivazione dello spostamento, una dichiarazione aggiuntiva circa il fornitore/corriere per cui si effettua il trasporto, la provenienza dei mezzi, il luogo dove si è effettuato il carico merci, il/i destinatario/i delle merci, il tragitto da effettuare sul territorio caprese;**
- 2. Le operazioni di sbarco e di imbarco devono avvenire con rispetto delle misure di prevenzione (distanziamento, mascherine, guanti, disinfettante)**
- 3. Per i mezzi che utilizzano l'area di sosta a Piazzale Europa è fatto obbligo di rispettare la distanza di almeno 3 metri tra un mezzo e l'altro, al fine di consentire che le attività di scarico/carico delle merci avvenga assicurando il necessario distanziamento tra le persone**
- 4. I mezzi di trasporto merci devono compiere gli spostamenti necessari all'attività di consegna/prelievo merci indicata, percorrendo unicamente il tragitto indicato nella dichiarazione**
- 5. Al termine dello scarico delle merci dal Piazzale Europa gli autotrasportatori devono recarsi, senza indugio, alla zona di attesa imbarco in località Gasto, da dove non**

potranno muoversi sino al momento dell'imbarco che dovrà avvenire senza alcuna fermata intermedia

- 6. Al termine dello scarico delle merci in siti privati, gli autotrasportatori, allo stesso modo, dovranno muoversi dal sito solo al momento dell'imbarco che dovrà avvenire, anche in questo caso, senza alcuna fermata intermedia**
- 7. Tutti i lavoratori impegnati nelle attività di trasporto e nelle attività di carico e scarico merci devono essere dotati di dispositivi di sicurezza, quali mascherine e guanti;**
- 8. Tutti gli autotrasportatori devono astenersi da qualsiasi forma di vendita al dettaglio, come già previsto dalle normative vigenti**
- 9. La Capri Servizi s.r.l. provvederà, al termine delle operazioni di scarico delle merci, alla sanificazione delle aree di sosta di Piazzale Europa e di Località Gasto**

Alla Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica, di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza affinché adottino i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori;

AVVISA

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 di cui all'art. 7bis comma 1bis del T.U.E.L. 267/2000.

In ogni caso per l'ipotesi di inosservanza del presente provvedimento verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria, per gli eventuali provvedimenti di cui all'art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato;

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

DISPONE

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Capri per 15 gg e sul sito web istituzionale.

Al Comando di Polizia Municipale di predisporre il modello con le dichiarazioni aggiuntive da rendere da parte degli addetti alle attività di trasporto allo sbarco, rendendolo disponibile e scaricabile dal sito istituzionale del Comune;

Che il presente provvedimento venga comunicato:

Al Comando della Polizia Municipale

Al C.O.C. anche per l'informativa alla popolazione

Al Commissariato P.S. Capri

Alla Tenenza Guardia di Finanza di Capri

Al Comando Stazione dei Carabinieri di Capri

All'Ufficio circondariale marittimo

Alla Regione Campania

Alla Unità di crisi regionale

Alla Prefettura UTG di Napoli

Al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl competente

Capri ,li 17/03/2020

Il Sindaco
Dott.Marino Lembo
Atto sottoscritto digitalmente